

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine xxxx dell'anno 2013 avente ad oggetto "contratti bancari"

TRA**SOCIETA' CORRENTISTA,**

attore

CONTRO**BANCA**

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la **BANCA**, sul presupposto di intrattenere, da data antecedente al 31.3.2001, un rapporto di conto corrente contraddistinto con il n. xxxxxxxx; che durante tale rapporto sarebbero stati applicati interessi ultralegali oltre che l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi che avrebbe integrato l'applicazione dell'anatocismo, l'illegittima applicazione delle cms nonché di altre commissioni, oneri e spese comunque non dovute.

Chiedeva, pertanto, accertato l'esatto dare-avere tra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente incamerate.

Si costituiva in giudizio la **BANCA** la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della domanda, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.

Instaurato il contraddittorio, svolta CTU contabile, all'udienza del 17.6.2020 la causa veniva trattenuta per la decisione. Rimessa sul ruolo con ordinanza di rimessione in istruttoria del 9.11.2020, solo all'udienza del 26.11.2021 – celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta - questo giudice aveva contezza per la prima volta del presente fascicolo e, rilevato che il CTU aveva già esaurientemente risposto alle osservazioni mosse dai consulenti delle parti costituite e ritenuta la causa matura per essere decisa, fatte precisare le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione per genericità della stessa: l'eccezione è infondata e va rigettata.

Infatti, l'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ha individuato puntualmente il rapporto intrattenuto con la Banca convenuta di cui assume l'invalidità nonché le singole illegittimità, contrattuali ed economiche, che la Banca avrebbe applicato nel corso del rapporto (es. capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'articolo 1283 c.c., addebito di interessi ultralegali, c.m.s. e spese non pattuite).

Che la domanda attorea non è generica vi è conferma, del resto, proprio nella comparsa di costituzione e risposta della Banca, la quale ha avuto modo di difendersi adeguatamente in merito alle doglianze

Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Simona D'Ambrosio, del 22.02.2022 n. 666

sollevate da parte attrice.

Venendo al merito, in punto di qualificazione della domanda, l'azione proposta deve essere qualificata come azione di accertamento.

In punto di diritto occorre affermare, infatti, senza che sia necessario qui richiamare arresti giurisprudenziali del tutto consolidati ed espressivi di un orientamento davvero granitico, che, essendo il conto corrente per cui è causa ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione, nessuna azione di ripetizione poteva essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi.

Pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto; infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. (Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325)

Ciò però non esclude l'interesse del correntista di ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato (Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).

Parte attrice ha, in effetti, contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultralegali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste e il superamento del tasso soglia. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti.

Occorre a questo punto precisare che, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio nel caso di domanda di accertamento negativo, anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: *"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"*). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).

Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Nel caso di specie, risulta che parte attrice abbia depositato l'intera sequenza degli estratti conto del rapporto per cui è causa, fatta eccezione per qualche estratto conto (01-02/2006, 01-02-11-2008 e 01-02/2009), circostanza che non ha comunque impedito al CTU nominato di procedere alla ricostruzione del conto corrente n. xxxxxx mediante operazioni di raccordo tra il saldo ricostruito e quello risultante dagli estratti di conto corrente.

Tanto premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

La consulenza tecnica espletata, le cui risultanze appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi di ordine sia logico che metodologico, oltre che rispettose di quanto espressamente pattuito dalle parti e della disciplina *ratione temporis* applicabile, ha accertato con riguardo al contratto di conto corrente n. xxxxxx che la banca non ha applicato interessi anatocistici. In particolare, si legge nella consulenza che *“l'istituto di credito, per tutta la durata del rapporto di conto corrente ha rilevato ed imputato trimestralmente gli interessi, sia essi attivi che passivi...Dall'analisi della documentazione allegata ai fascicoli di causa risulta che le parti abbiano concordato espressamente per iscritto tanto la misura degli interessi attivi e passivi nonché della cms stabilendo pari decorrenza (trimestrale). Pertanto, può ritenersi la conformità dell'accordo alla delibera Cior di 9/2/00”*.

Parimenti, quanto alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, il CTU afferma che *“nella verifica del rispetto della soglia di usurarietà delle condizioni economiche globali lo scrivente ha fatto riferimento tanto alla modalità di calcolo prevista dalla Banca d'Italia quanto di quella desumibile dall'art. 644 c.p. L'applicazione di tali parametri ai tassi previsti al momento dell'accensione del rapporto conduce lo scrivente a ritenere che non vi sia superamento in nessun caso della soglia di usura”*.

Da tale condivisibile ricostruzione del conto corrente n. xxxxxx, risulta, in definitiva, alla data dell'11 gennaio 2011, un saldo in favore del correntista pari ad € 1.683,73, esattamente conforme alle risultanze delle scritture contabili versate in atti.

Alla luce di quanto detto, ne consegue che la domanda deve essere rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e in considerazione del rigetto delle eccezioni sollevate da parte convenuta meritano di essere compensate nella misura di 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte attrice e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 in complessivi euro 689,00 (anziché 1.378,00 di cui euro 203,00 per la fase di studio, euro 203,00 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- rigetta la domanda;
 - compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di parte attrice, liquidate in euro 689,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
 - pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice soccombente
- Così deciso in Salerno il 21.2.2022

Il Giudice
Dott.ssa Simona D'Ambrosio

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***